

Omessi versamenti

Sanzione ridotta dal 30 al 25% per i pagamenti fuori scadenza

La misura vale sia per chi non paga per intero sia per chi versa solo una parte della somma. Il ravvedimento può ridurre le maggiorazioni

Giuseppe Morina
Tonino Morina

Con il decreto Sanzioni, passa dal 30 al 25% la penalità per chi non esegue, in tutto o in parte, i pagamenti delle imposte entro le scadenze. Per i ritardi non superiori a 90 giorni, la sanzione del 25% si riduce alla metà, cioè al 12,50 per cento. Inoltre, in caso di pagamento tardivo non superiore a 15 giorni, il 12,50% si riduce ulteriormente a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, cioè allo 0,833% giornaliero (un quindicesimo di 12,50%).

Resta fermo che, con il ravvedimento spontaneo, si può notevolmente "alleggerire" il costo delle maggiorazioni dovute.

Sanzione del 25%

In base al comma 2 dell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, la nuova sanzione del 25% ha ridotto di cinque punti percentuali la precedente del 30% ed è applicabile alla liquidazione della maggiore imposta, a seguito dei controlli automatizzati e formali.

Fuori dei casi di tributi a ruolo, la sanzione del 25% si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

Sono due i controlli che esegue l'agenzia delle Entrate su comunicazioni e dichiarazioni presentate dal contribuente. Sono i controlli automatizzati e formali su comunicazioni e dichiarazioni presentate. In caso di errori, le Entrate inviano l'esito della liquidazione col cosiddetto avviso bonario.

Controllo automatico

Il «controllo automatico» è la liquidazione automatizzata - a

norma degli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e dell'articolo 54-bis del Dpr 633/1972 - delle dichiarazioni annuali dei redditi (modello Redditi), dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770) e dell'Irap.

L'Agenzia provvede a liquidare imposte, contributi e premi dovuti, nonché i rimborsi spettanti entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno seguente.

Obblighi del contribuente

Le somme che, a seguito dei controlli automatici, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardo od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se si paga il dovuto con il modello F24, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente.

In questo caso, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un terzo, quindi la nuova sanzione del 25% si riduce all'8,333% e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese prima di quello dell'elaborazione dell'avviso bonario.

Rischi per il contribuente

Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima, entro il termine di paga-

mento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione. L'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.

Controllo formale

Per «controllo formale» si intende la liquidazione effettuata, a norma dell'articolo 36-ter del Dpr 600/1973, delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dei sostituti d'imposta (modello 770) e dell'Irap.

L'Agenzia provvede al controllo formale delle dichiarazioni presentate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Obblighi del contribuente

Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già usati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con il modello F24.

In questo caso, l'ammontare delle sanzioni dovute è ridotto ai due terzi; quindi, la nuova sanzione del 25% si riduce al 16,666% e gli interessi del 3,5% annuo sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione dell'avviso bonario.

Rischi per il contribuente

Il mancato pagamento della prima rata delle somme dovute a seguito dei controlli formali, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione.

L'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. ●

Il reato si consuma a fine anno seguente

Il fronte penale

Vantaggio ai morosi che pagano nei nuovi termini

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

In base al decreto Sanzioni, i reati di omesso versamento Iva e ritenute si consumeranno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Dello slittamento della scadenza penalmente rilevante beneficeranno tutti coloro i quali hanno procedimenti in corso, se, ad esempio, hanno adempiuto al pagamento del debito in ritardo (ed entro i nuovi termini). Inoltre l'eventuale decadenza della rateazione con debito residuo inferiore a 50 mila euro ai fini delle ritenute, o a 77 mila ai fini Iva, non fa configurare il reato rispettivamente di omesso versamento delle ritenute, e omesso versamento dell'Iva.

Ma non è ancora chiaro in che momento andrà effettuata la verifica dell'entità del debito residuo: al 31 dicembre dell'anno successivo alla dichiarazione o successivamente?

Viene ancora previsto che solo ai fini dell'applicazione di tali reati gli esiti del controllo automatizzato siano comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione, il sostituto o il contribuente potrà pagare spontaneamente a rate le somme do-

vute a titolo di ritenute, nella misura di un ventesimo per ogni mese solare. La somma versata entro il 30 settembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione e le rate successivamente versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

Ciò rende fattibile il pagamento richiesto dalle comunicazioni preliminari, la possibilità di presentare istanza di omesso versamento prima della scadenza penalmente rilevante (31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione). Ma, in caso di decadenza dalla rateazione, potrà che avvenire il pagamento (quindi a rate) in quanto la scadenza scade nel trimestre successivo dovrebbe dedursi dalla data di commissione del reato o per il pagamento che dopo la sua commissione. Quindi, di fatto, si configura di una causa di non punibilità che forse andava invece penalmente collocata nel comma 2 del Dlgs 74/2000.

Peraltro, non è chiaro il rapporto tra questa disposizione e la causa di non punibilità secondo cui il pagamento integrale del debito deve avvenire prima dell'apertura del procedimento. Infatti, in presenza dell'esclusione del debito residuo superiore a 75 mila euro per il quale è decaduto dalla rateazione, si comprende in ogni caso futura potrà fruire della causa di non punibilità, il cui occorrenza verificherebbe l'apertura del dibattito.